

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE “OCCHIOALLARETINA”**

### **Articolo 1 – costituzione**

È costituita l'Associazione di volontariato denominata «Associazione OcchioallaRetina», d'ora in avanti definita Associazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e dalla legge regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione ha sede nel Comune di Genova. L'Assemblea dei Soci delibera in merito all'indirizzo sempre all'interno del Comune di Genova.

### **Articolo 2 – principi**

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organismi sociali (presidente, vicepresidente, ecc) vengono attribuite dal rispettivo organo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 3 – scopi e finalità**

La Associazione non ha fini di lucro diretto né indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ispirandosi ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati. Pertanto si propone di promuovere gli aspetti educazionali della popolazione per prevenire le malattie della retina, macula, vitreo e nervo ottico si vuole, infatti promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medico-scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente, ovvero affidata a Università, Enti di ricerca ed altre istituzioni pubbliche o private che la svolgano direttamente, esclusivamente nel campo delle malattie del vitreo, retina, macula e nervo ottico (segmento posteriore dell'occhio).

La Associazione si propone di:

- 1) diffondere, principalmente tra i propri associati e non solo, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca delle malattie della retina, vitreo, macula e nervo ottico che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione di tali malattie, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche;
- 2) istituire scuole, corsi, seminari di specializzazione, aggiornamento e ricerca; potrà inoltre diffondere attraverso la pubblicazione di giornali, l'attività editoriale e l'uso di qualsiasi altro mezzo di comunicazione sociale, la conoscenza dei problemi relativi la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie della retina, del vitreo, della macula e del nervo ottico e più in generale delle strutture oculari che rientrano nell'ambito del segmento posteriore dell'occhio. L'Associazione potrà inoltre promuovere e praticare direttamente ogni tipo di attività culturale, sociale, diagnostica, terapeutica ed educativa a favore delle persone affette da una qualche forma di malattia che colpisca il segmento posteriore dell'occhio, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale o con altre strutture pubbliche o private.
- 3) Promuovere o svolgere direttamente, anche in collaborazione o su affidamento delle Università, la diagnosi, la ricerca scientifica e il relativo trattamento medico-chirurgico delle malattie del segmento posteriore dell'occhio, al fine anche della divulgazione delle informazioni scientifiche sulla metodica diagnostica e terapeutica collegata all'insorgenza e alla prevenzione di tali malattie. Per questo scopo potrà istituire borse di studio, scuole di specializzazione, corsi e seminari di aggiornamento e ricerca;
- 4) creare e promuovere la formazione di staff medici, operatori sanitari e studiosi delle malattie del segmento posteriore dell'occhio affinché operino per la ricerca e divulgazione dell'attività assistenziale svolta a favore delle persone colpite da tali malattie;
- 5) diffondere la conoscenza dei problemi operativi, legislativi ed assistenziali che riguardano le persone affette da malattie del segmento posteriore dell'occhio, adoperandosi per l'applicazione delle Leggi esistenti e proponendone di nuove e più rispondenti alle esigenze del settore e al fine dell'effettivo raggiungimento della parità di diritti e dignità sociale di cui l'art. 3 della Costituzione e l'art. 1 della dichiarazione dei diritti dell'uomo;
- 6) mantenere contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi legati alle menomazioni visive al fine di coordinare le attività e le iniziative per una sempre maggior sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi legati alle malattie del segmento posteriore dell'occhio.

Le prestazioni dei Soci sono gratuite e non possono essere retribuiti nemmeno direttamente dai beneficiari.

#### **Articolo 4 – organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il vice presidente
- il collegio dei revisori dei conti

#### **Articolo 5 – soci dell'Associazione**

Sono soci, oltre i soci fondatori, cioè i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, facciano domanda di ammissione a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, in applicazione dei principi espressi all'articolo 2 hanno eguali diritti e doveri, eleggono e possono essere eletti a ricoprire le cariche associative.

I soci assumono le seguenti qualifiche:

- a. fondatori: coloro che in proprio o per delega hanno sottoscritto l'atto costitutivo e si sono impegnati in solido ad affrontare il finanziamento per la costituzione e la gestione della Associazione
- b. ordinari: le persone fisiche o giuridiche, enti o società, di qualsiasi cittadinanza o nazionalità, ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità accertata dal Consiglio Direttivo, per indegnità dichiarata dall'assemblea.

#### **Articolo 6 – Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative annuali, il cui ammontare sarà fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo
- oblazioni, donazioni, eredità
- proventi delle attività di raccolta dei fondi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi;
- contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati
  
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività in convenzione con gli enti pubblici..

## Articolo 7 – Assemblea dei soci

Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci, quale che sia la categoria a cui appartengono, in regola con la quota sociale. Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, non più di cinque altri Soci. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva la relazione sull'andamento della gestione e il Bilancio, presentati dal Consiglio Direttivo e corredata dalla relazione del collegio dei Revisori dei conti.
2. Nomina il collegio dei revisori dei conti incaricato del controllo, della contabilità e del bilancio sociale.
3. delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto come su conforme proposta del Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 15 del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso tramite posta ordinaria o posta elettronica (e-mail), contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale o da pubblicarsi sul Notiziario dell'Associazione in formato elettronico ([www.occhioallaretina.it](http://www.occhioallaretina.it)) almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un Socio prescelto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

## Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. I membri del Consiglio Direttivo hanno il titolo di Consiglieri.

In ogni caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di un membro del consiglio direttivo si procederà, mediante elezione da parte del Consiglio Direttivo, che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi consiglieri.

I Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi dalla data di nomina; in tutti i casi i Consiglieri possono essere riconfermati.

Il numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo non potrà mai essere inferiore a tre; qualora tale evento si verificasse, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, per la cooptazione di un numero di membri, non superiore alla metà, che consenta il regolare funzionamento del Consiglio ai sensi del presente comma.

I Consiglieri cooptati per la carica decadono con lo stesso termine del Consiglio in carica.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 1 volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi consiglieri. Le modalità ed i termini di convocazione potranno essere determinati con delibera del Consiglio medesimo inoltrata ai soci tramite posta ordinaria o posta elettronica (e-mail).

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei consiglieri, ed a maggioranza dei presenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate. Nella votazione in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo l'indicazione delle linee guida sulla gestione dei fondi.

Il Consiglio Direttivo è competente per la straordinaria e per l'ordinaria amministrazione. Al solo fine di ottimizzare le proprie attività di elaborazione delle linee guida per la gestione dei fondi, il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di persone esperte nel campo delle malattie del segmento posteriore dell'occhio costituendo un Comitato Scientifico allo scopo di fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per particolari settori di attività a taluno dei propri membri, nonché conferire delega specifica per il compimento di atti di straordinaria amministrazione a propri membri o ad esterni.

Il Consiglio Direttivo è altresì competente per la ratifica degli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente nei casi di inderogabile necessità ed urgenza di cui al 2° (secondo) comma dell'art. 9 (nove).

Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per la mera ordinaria amministrazione a soggetti esterni al Consiglio Direttivo stabilendo, in tal caso, la durata del conferimento. Per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie il Consiglio Direttivo è competente a determinare le linee guida ed i poteri di firma.

## **Articolo 9 – Presidente-Vicepresidente**

La Associazione è presieduta e legalmente rappresentata dal Presidente, il quale presiede altresì le riunioni del Consiglio Direttivo. Il presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente competono, nei casi di inderogabile necessità ed urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti, entro 90 giorni, a ratifica da parte del Consiglio Direttivo in occasione di una riunione appositamente convocata dal Presidente stesso.

Il Presidente, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

La Associazione ha un Vice Presidente il quale ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di indisponibilità temporanea di quest'ultimo. Il vice-presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono domiciliati per l'incarico presso la sede della Associazione.

## **Articolo 10 – Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, salvo quelli nominati in sede di atto costitutivo, tra persone di adeguata professionalità purchè iscritti alternativamente all'ordine degli Avvocati ovvero dei Dottori e ragionieri commercialisti.

I componenti supplenti subentrano in ogni caso di cessazione o di impedimento di uno dei membri effettivi.

L'incarico di revisore dei conti ha durata di tre esercizi è rinnovabile ma è incompatibile con la carica di Consigliere.

I revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed elaborano relazioni di accompagnamento sui bilanci.

I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

## **Articolo 11 - Compensi degli organi amministrativi e di controllo**

Tutte le cariche sono completamente gratuite.

## **Articolo 12 - Bilancio**

L'esercizio sociale si apre il I (primo) Gennaio per chiudersi il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno; il Bilancio è obbligatoriamente redatto entro 4 mesi, corredato della relazione di controllo sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti.

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà redatto un

apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.  
Il Bilancio dovrà contenere l'indicazione dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

### **Articolo 13 – Avanzi di Gestione**

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. È in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale, sia in modo diretto che indiretto, a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.

### **Articolo 14 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

### **Articolo 15 – Durata**

La Associazione è costituita a tempo indeterminato salva comunque la facoltà di procedere a liquidazione nei modi di legge e di quanto stabilito dal presente Statuto. L'estinzione dovrà essere deliberata unanimemente dei Soci.  
Modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo con delibere dell'Assemblea costituita in forma straordinaria.

### **Articolo 16**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del codice civile e della Legge 266/91.